



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA

Emanato con Decreto 2 ottobre 2012, n.1169

Entrato in vigore il 2 ottobre 2012



SCUOLA DI MEDICINA

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA) - Italia

Tel. +39 0332 39.7001 – 7002 - Fax +39 0332 39.7009

Email: scuola.medicina@uninsubria.it

PEC: scuola.medicina@pec.uninsubria.it - Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Padiglione Antonini

Piano 1

Orari al pubblico

Dal lunedì al venerdì: 10.00 – 12.00



**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA SCUOLA DI MEDICINA**

INDICE

Art. 1 - Istituzione della Scuola	3
Art. 2 - Organi della Scuola	3
Art. 3 - Consiglio della Scuola	3
Art. 4 - Elezioni dei rappresentanti dei docenti.....	3
Art. 5 - Presidente della Scuola	4
Art. 6 - Commissione paritetica	4
Art. 7 - Funzioni.....	5
Art. 8 - Rapporti con il Servizio Sanitario	5
Art. 9 - Personale tecnico-amministrativo.....	5
Art. 10 - Norme finali.....	5



Art. 1 - Istituzione della Scuola

1. E' istituita la Scuola di Medicina, ai sensi dell'Art. 43, comma V e dell'Art. 46 dello Statuto dell'Università dell'Insubria, con la finalità di assicurare il coordinamento nella gestione della didattica di tutti i Corsi di studio dell'Area medica. 1
2. La Scuola è istituita con il concorso dei Dipartimenti referenti principali e referenti associati per tali Corsi di studio.

Art. 2 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
 - a. il Presidente della Scuola;
 - b. il Consiglio della Scuola;
 - c. la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 3 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
 - a. il Presidente della Scuola,
 - b. i Direttori dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola;
 - c. i rappresentanti dei Docenti universitari, in numero pari ad un decimo dei componenti del Consiglio dei Dipartimenti referenti principale e/o associato/i che condividono la gestione della Scuola e che svolgono compiti didattici nei Corsi di studio gestiti dalla Scuola;
 - d. una rappresentanza elettiva degli studenti dei Corsi di Studio gestiti dalla Scuola, pari al quindici per cento dei docenti presenti nel Consiglio.
2. Il Consiglio della Scuola dura in carica un triennio ad eccezione della rappresentanza studentesca che ha durata biennale.

Art. 4 - Elezioni dei rappresentanti dei docenti

1. Nelle elezioni per la scelta dei rappresentanti docenti di cui al punto c. del precedente articolo, l'elettorato attivo è riconosciuto a tutti i docenti dei Dipartimenti referenti principale e associato che svolgono compiti didattici nei Corsi di Studio gestiti dalla Scuola.
2. Il numero dei Rappresentanti di cui al punto c. del precedente articolo è assegnato in proporzione al numero di docenti universitari che svolgono compiti didattici nei Corsi di Studio gestiti dalla Scuola afferenti a ciascun Dipartimento referente principale o referente associato.
3. I rappresentanti dei docenti universitari nel Consiglio della Scuola sono eletti, nell'ambito di un procedimento unitario comunque articolato in votazioni contestuali all'interno di ciascuno dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola.
4. L'elettorato passivo per la scelta dei componenti di cui al punto c. dell'articolo precedente è riservato ai Docenti universitari del Dipartimento referente principale o referente associato che svolgono compiti didattici nei Corsi di Studio gestiti dalla Scuola e che rivestono la qualifica di Componente delle Giunte dipartimentali, di Presidente di Corso di Studio, di Coordinatore di Dottorato di Ricerca, di Direttore e i coordinatori di Scuola di Specializzazione, di Responsabile di struttura ospedaliera complessa o semplice dipartimentale convenzionata.

¹ Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto si intendono per *Corsi di Studio*: Corsi di Laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, Corsi di Specializzazione e Corsi di Dottorato.



5. Il Presidente della Scuola, almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio, fissando la data delle elezioni stesse.
6. In sede di prima attivazione della Scuola, la procedura di elezione del Consiglio della Scuola è indetta da Direttore del Dipartimento referente principale entro trenta giorni dall'istituzione della Scuola.
7. I rappresentanti degli studenti sono eletti secondo le norme generali dello Statuto e dei regolamenti che normano le elezioni delle rappresentanze studentesche.

Art. 5 - Presidente della Scuola

1. Il Presidente della Scuola è un professore ordinario di ruolo a tempo pieno, eletto da tutti i docenti dei Dipartimenti referenti principale e associato che svolgono compiti didattici nei Corsi di Studio gestiti dalla Scuola e dai Rappresentanti elettivi degli Studenti dei medesimi Corsi di Studio.
2. E' nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
3. L'elezione del Presidente della Scuola è indetta dal decano del corpo accademico della Scuola tre mesi prima dalla scadenza del mandato del Presidente in carica.
4. In sede di prima attivazione della Scuola, la procedura di elezione del Presidente della Scuola è indetta da Direttore del Dipartimento referente principale entro trenta giorni dall'istituzione della Scuola e l'elettorato attivo compete a tutti i docenti dei Dipartimenti referenti principale e associato che svolgono compiti didattici nei Corsi di Studio gestiti dalla Scuola. Il Presidente rappresenta la Scuola.
5. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede il Consiglio della Scuola e provvede per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio della Scuola, esercitando ogni connessa funzione onde garantire il più efficace svolgimento dell'attività didattica;
 - b. coadiuva i Direttori dei Dipartimenti e i Presidenti dei Corsi di Studio nella vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti;
 - c. convoca almeno tre volte all'anno, per favorire la discussione circa la gestione della didattica dei Corsi di studio, una riunione allargata a tutti i docenti universitari che svolgono compiti didattici nei Corsi di Studio della Scuola; tale assemblea ha funzioni unicamente consultive;
 - d. nomina, per delega dei Direttori di Dipartimento, le commissioni degli esami di profitto e delle sessioni di laurea;
6. Il Presidente designa un Presidente vicario, scelto tra i membri del Consiglio della Scuola, che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.
7. In caso di straordinaria necessità ed urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola, da sottoporre a ratifica dell'organo collegiale nella prima adunanza utile successiva.
8. Il Presidente della Scuola, oltre alle funzioni previste dal presente regolamento, in accordo con il Rettore, mantiene i rapporti con la Regione e fa parte di diritto dell'organo di programmazione congiunta previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Commissione paritetica

1. Secondo l'art. 46, I comma, lett. d), dello Statuto d'Ateneo, la Commissione paritetica docenti-studenti viene costituita, secondo i criteri e con le funzioni definite dagli artt. 41 e 42 dello Statuto d'Ateneo, nell'ambito della Scuola, anziché nell'ambito di ciascuno dei Dipartimenti che contribuiscono alla comune offerta formativa.



Art. 7 - Funzioni

1. La Scuola, ai sensi dell'Art. 46, comma 3, dello Statuto, assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività dei Corsi di studio che ad essa fanno capo, nel rispetto del Regolamento generale e Didattico di Ateneo, nonché delle competenze e indicazioni espresse dai Consigli di Dipartimento. A tal fine, in particolare, il Consiglio della Scuola:
 - a. coordina e approva l'offerta didattica dei Corsi di Studio gestiti dalla Scuola, le attività didattiche e i programmi degli insegnamenti, nel rispetto dell'autonomia di ciascun docente;
 - b. propone ai Consigli di Dipartimento l'attivazione o soppressione di corsi di studio e di insegnamenti;
 - c. per quanto di competenza, esprime proposte e pareri ai Consigli di Dipartimento in merito alla formulazione e alle modifiche del Regolamento di Dipartimento, alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili, all'affidamento di compiti didattici, alla richiesta ed alla destinazione di nuovi posti di ruolo;
 - d. delibera sul riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) nel rispetto dei criteri stabiliti dai Consigli di Dipartimento.

Art. 8 - Rapporti con il Servizio Sanitario

1. La Scuola, in considerazione delle esigenze di organica integrazione tra la sfera didattica e quella assistenziale:
 - a. assicura la continuità e l'unitarietà dei processi formativi dei Corsi di studio dell'area medico-chirurgica con l'attività assistenziale e di ricerca;
 - b. garantisce la formazione specifica delle figure professionali dell'area medica e della formazione post-laurea, in sintonia con le Scuole di Specializzazione;
 - c. nell'ambito delle disposizioni statali e regionali in materia, garantisce l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca, secondo le modalità e nei limiti concertati tra MIUR, Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
 - d. esamina, valuta ed esprime pareri sugli accordi di programma, i protocolli e le convenzioni con gli Enti sanitari e la Regione, nella prospettiva di assicurare la più completa formazione degli studenti e la garanzia di adeguato riconoscimento di spazi e ruoli ai docenti impegnati nell'attività assistenziale.

Art. 9 - Personale tecnico-amministrativo

1. Il Direttore Generale, sentito il Presidente della Scuola, in considerazione delle effettive esigenze didattiche e di segreteria, assegna alla Scuola personale tecnico-amministrativo.
2. Il Presidente della Scuola esprime direttive e indirizzi per il funzionamento ottimale delle attività tecnico-amministrative a supporto della didattica.
3. La gestione del personale è affidata al Presidente della Scuola, il quale verifica il buon andamento e l'efficacia delle attività tecnico-amministrative, riferendone periodicamente al Consiglio della Scuola.
4. In prima applicazione, il Direttore Generale può distaccare personale tecnico-amministrativo per consentire l'istituzione ed il funzionamento della Scuola, sino alla nomina del Presidente della stessa.

Art. 10 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni statutarie e regolamentari.



2. I Corsi di Studio, la cui attività didattica è coordinata dalla Scuola all'atto dell'istituzione, sono elencati nell'Allegato A.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Scuola delibera sull'assunzione del coordinamento di ulteriori Corsi di Studio, nonché la relativa decorrenza. La correlativa proposta deve essere previamente condivisa dal consiglio di corso e dai Dipartimenti che si prospettano per ciascun Corso di Studio rispettivamente quali Dipartimento referente principale e Dipartimento referente associato.



ALLEGATO A

CORSI DI STUDIO:

- Corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;
- Corso di laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE:

- Anatomia Patologica;
- Anestesia, Rianimazione e terapia intensiva;
- Biochimica Clinica;
- Cardiochirurgia;
- Malattie dell'apparato cardiovascolare;
- Chirurgia Generale;
- Chirurgia plastica e ricostruttiva;
- Chirurgia Toracica;
- Chirurgia Vascolare;
- Endocrinologia e Malattie del metabolismo;
- Farmacologia Medica;
- Genetica Medica;
- Ginecologia e Ostetricia;
- Igiene e Medicina Preventiva;
- Malattie dell'Apparato Respiratorio;
- Malattie Infettive;
- Medicina del Lavoro;
- Medicina fisica e riabilitativa;
- Medicina Interna;
- Medicina legale;
- Microbiologia e Virologia, Neurologia;
- Neurochirurgia;
- Neurologia;
- Neuropsichiatria Infantile;
- Oftalmologia;
- Oncologia;
- Ortognatodonzia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Pediatria;
- Psichiatria;
- Radiodiagnostica.